

**LINEE GUIDA
PER LA
REDAZIONE DEI BANDI PER AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE**

Indice

1.	FINALITÀ E RISORSE	pag. 3
1.1	Finalità e obiettivi	
1.2	Dotazione finanziaria	
2.	DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	pag. 4
2.1	Destinatari/Beneficiari	
2.2	Requisiti di ammissibilità	
2.3	<i>Accordo di partenariato</i>	
3.	INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	pag. 16
3.1	Progetti ammissibili	
3.2	Massimali di investimento	
3.3	Durata e termini di realizzazione del progetto	
3.4	Spese ammissibili - <i>Vademecum</i>	
3.5	Intensità dell'agevolazione	
3.6	Cumulo	
4.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 18
4.1	Credenziali di accesso al sistema informativo	
4.2	Presentazione della domanda	
4.3	Documentazione a corredo della domanda	
5.	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 23
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	
5.2	Istruttoria di ammissibilità	
5.3	Cause di non ammissione	
5.4	Criteri di selezione/valutazione	
5.5	Formazione della graduatoria	
6.	REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	pag. 26
6.1	<i>Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto</i>	
6.2	Sottoscrizione del contratto	
6.3	Obblighi del beneficiario	
6.4	Modifiche dei progetti e proroga dei termini	
6.5	Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione	
6.6	Procedura di modifica del beneficiario	
6.7	Fattispecie	

6.8	Modifica del debitore nei finanziamenti agevolati e nelle agevolazioni sotto forma di garanzia (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)	
7.	EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE	pag. 33
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	
7.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione	
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	
8.	VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	pag. 35
8.1	Verifica intermedia – Verifica finale dei progetti	
8.2	Rinuncia	
8.3	Controlli e ispezioni	
8.4	Decadenza dal beneficio	
8.5	Risoluzione del contratto	
8.6	Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata	
8.7	Rimborso forfettario a carico del beneficiario	
8.8	Sanzioni	
9.	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 40
9.1	Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	
9.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	
9.3	Disposizioni finali	
10.	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 41
ALLEGATI AL BANDO		pag. 45
▪	Modello di Domanda¹	
▪	Schema di Contratto	pag. 47
▪	Schema di Fidejussione	pag. 63
▪	Schema modello intestazioni fiduciarie	pag. 70
▪	Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera	pag. 71
▪	Schema modello cumulo	pag. 73
▪	Schema modello dichiarazione precedenti penali	pag. 74
▪	Schema dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi	pag. 76
▪	Tabella delle premialità	pag. 77
▪	Istruzioni per la presentazione della domanda	pag. 80
▪	Schema delle fasi del bando	pag. 81
▪	Check list documentazione	pag. 82

¹ Non allegato in quanto il "Modello di domanda" sarà predisposto di volta in volta sulla base del singolo bando.

Sotto il profilo metodologico-procedimentale, le linee-guida sono state strutturate con particolare riferimento alla "procedura valutativa"; tuttavia, la formulazione "aperta" del testo consente di utilizzare in gran parte le relative disposizioni anche per le procedure "automatica" e "negoziale", con gli opportuni adattamenti.

Con il termine "beneficiario" s'intende il destinatario del bando, mentre il termine "aiuto" è utilizzato come unico termine per indicare l'oggetto, cioè ogni tipo di beneficio, agevolazione, finanziamento concesso con il bando.

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in [specificare l'oggetto del programma di investimento in relazione all'inquadramento comunitario], in attuazione della linea di intervento del [citare i Programmi di riferimento del bando] e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia² nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del Piano/Programma [specificare], consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di:

- ≤ contributo in conto capitale,
- ≤ contributo in conto interessi,
- ≤ contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria,
- ≤ concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi,
- ≤ finanziamento agevolato,
- ≤ bonus e riduzione fiscale,
- ≤ partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria,
- ≤ partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti,
- ≤ voucher.

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12³ della legge n. 241/1990.

Il bando è emanato ai sensi della l.r. n. 35/2000 e nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998. [in caso di diverso riferimento normativo, specificare inquadramento comunitario e/o nazionale].

² Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

³ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Il bando è emanato altresì nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii. [secondo previsione del bando]

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad €

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento. [se ricorre]

In presenza di "rating di legalità" può essere prevista una dotazione finanziaria dedicata o, in alternativa, una priorità a parità di punteggio, per soggetti richiedenti iscritti nel registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo di almeno due milioni di euro (v. box sul rating di legalità))

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)⁴, in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)⁵, Consorzi;

b) *Grandi Imprese, in forma singola o associata; [secondo previsione del bando]*

c) *altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale, in forma singola o associata, [secondo previsione del bando] esercitanti un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007.*

Consorzio, Società Consortile o Rete-Soggetto [quando ricorre]

In caso di Consorzio, Società Consortile o Rete-Soggetto, oltre al Codice Ateco di questi ultimi, sono richiesti anche i Codici Ateco di attività economica identificata come prevalente delle singole imprese consorziate/aderenti alla rete.

Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da almeno..... micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale.

Le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno..... micro, piccole e medi imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.

⁴ Cfr. Allegato "Glossario" per la definizione di MPMI, [se previsto dal bando].

⁵ Cfr. Allegato "Glossario" per le definizioni di Rete-Soggetto e Rete-Contratto [se previsto dal bando].

Ciascuna impresa può partecipare solo ad una Rete-Contratto o ad una Rete-Soggetto richiedente l'agevolazione, pena l' inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa.

Organismi di ricerca*[quando ricorre]*

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, in qualità di partner, anche organismi di ricerca⁶.

L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al successivo paragrafo, punto 2.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso.

L'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 1, 5, 10, 13 e 15 del presente paragrafo (inserire anche il requisito di cui al punto 14 nel caso in cui l'Organismo di Ricerca sia beneficiario diretto di un aiuto ai sensi della normativa comunitaria).

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti secondo la nozione di "requisiti essenziali" fornita dall'art. 9, comma 3-bis della l.r. n. 35/2000.

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del DURC ON LINE per il quale si rinvia alla normativa specifica sintetizzata nel relativo box) tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁷ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non hanno sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia⁸; *[da prevedere in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00]*
3. possedere il merito creditizio⁹; *[quando ricorre]*
4. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione; *[quando ricorre, specificare nei singoli bandi]*
5. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo; *[secondo previsione del bando]* in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento ;

⁶ Cfr. Allegato "Glossario" per la definizione di organismo di ricerca *[se previsto dal bando]*.

⁷ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

⁸ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁹ Cfr. Allegato "Glossario" per la definizione di merito di credito *[se previsto dal bando]*.

6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007.....; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento *a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo*; **[secondo previsione del bando]**
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹⁰; *detto requisito può essere escluso per gli aiuti concessi in "de minimis"¹¹ e nel caso di imprese colpite da calamità naturale* **[secondo previsione del bando]**
9. *non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹²*; **[quando ricorre]**
10. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹³, *e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro***[secondo previsione del bando]**;
11. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹⁴ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione¹⁵; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁶, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
12. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹⁷ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)¹⁸:

¹⁰ Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014

¹¹ Art. 1 Reg. (CE) n. 1407/2013 che, nel designare il campo di applicazione degli aiuti "de minimis", non esclude espressamente gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà".

¹² Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

¹³ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

¹⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹⁵ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

¹⁶ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

¹⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

¹⁸ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

- 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
- 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
13. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁹;
 14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea²⁰;
 15. *non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; [quando ricorre]*
 16. *rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"²¹ [quando ricorre];*
 17. *essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo [quando ricorre];*
 18. *essere costituita come impresa da mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, oppure costituirsi entro mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione²² Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente [quando ricorre];*
 19. possedere la "dimensione" di MPM o grande impresa [quando ricorre];
 20. non aver violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (**allegare modello dichiarazione**).

¹⁹L.R. n.35/2000, art. 9-bis

²⁰D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

²¹ Reg. (UE) n.1407/2013.

²² Da inserire nel caso di aiuti alla creazione d'impresa.

L'obbligo del **DURC** per le agevolazioni pubbliche è stato introdotto dalla L. n. 266/2005, art. 1, comma 553 che recita "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (...)". La circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che ai fini della fruizione dei finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel DPR n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, in particolare precisando che:

- ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il DURC;
- che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Le imprese che hanno sede in altro Stato dell'UE e non hanno sede o unità operativa in Toscana, al momento della presentazione della domanda sono tenute a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

A decorrere dal 01/07/2015, è operativo il **DURC ON LINE** a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con modalità telematiche, in tempo reale e non potrà essere richiesta alla data di presentazione della domanda.

Nel frattempo sono anche state emanate circolari interpretative da parte del Ministero del Lavoro (circolare Direzione Generale per l'Attività Ispettiva n. 19/2015), dell'INAIL (circolare n. 61 del 26.6.2015) e dell'INPS (circolare n. 126 del 26.6.2015).

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato "Durc On Line" che indica la regolarità al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015. - See more at: <http://assolavoro.eu/home-page/7944/inps-dal-1-luglio-durc-esclusivamente-in-via-telematica-circolare-n-126-2015#sthash.LQAYH9sH.dpuf>

Il nuovo sistema di verifica del Durc On Line si colloca all'interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

L'ambito oggettivo della verifica è costituito dai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2015, specifica che si tratta dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati, come sopra specificato, con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Ciò comporta che non potrà esservi la regolarità contributiva per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo dei due mesi antecedenti a quello in cui è effettuata la verifica. In tal caso l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

L'attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Il Durc on line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM ed è liberamente consultabile nei siti internet dei soggetti preposti al rilascio (v.sopra), secondo il principio di unicità del DURC.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione.

Qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Qualora il termine di validità residuo non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso di esito di irregolarità, questo ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica, che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a

regolarizzare. La responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato (ovvero del delegato, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro) riguardo agli effetti prodotti se nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta del DURC provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità comporterà l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo (come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. N. 207/2010 e rimodulato dall'art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

Le Amministrazioni procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le modalità di cui all'articolo 6 del DM 30/01/2015 restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta, di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Pertanto, qualora l'interrogazione fornisca un esito di irregolarità dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione previsto. Il risultato negativo della verifica è comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione fino alla definizione dell'esito, che si ricorda deve intervenire entro 30 giorni dalla prima richiesta.

I DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del DM e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Le richieste di DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l'emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.

Nel caso di procedure concorsuali:

a) Concordato con continuità aziendale: l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

b) Fallimento con esercizio provvisorio: nel caso di continuazione temporanea d'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l'attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati.

c) Amministrazione straordinaria: in una logica conservativa del patrimonio dell'impresa, tenuto conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, la regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati.

d) Accordo sui debiti contributivi: è la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori; le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

Il Concordato preventivo con continuità aziendale è disciplinato dall'art. 186-bis Legge Fallimentare. Il D.L. n. 145/2013 ha introdotto un'importante novità, prevedendo che – dopo il deposito del ricorso con il quale si chiede l'ammissione al concordato con continuità – l'impresa possa partecipare a procedure di affidamento di contratti, se autorizzata dal Tribunale. Inoltre, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo d'impresa, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (v. art. 33 D.L. n. 83/2012).

L'art. 186-bis, comma 2, lett. c) Legge Fallimentare dispone, inoltre, che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricomprese i contributi previdenziali e assistenziali. In presenza di tali condizioni può essere emesso il **DURC**, poiché in tal caso è possibile riconoscere una "sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative" (Nota 4/3/2013, n. 37/0004323 e D.M. 24/10/2007, art. 5, comma 2, lett. b)). In altri termini, è possibile ottenere l'attestazione della regolarità contributiva (DURC) nell'ipotesi in cui l'impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, in virtù di un piano - omologato dal Tribunale - che prevede l'integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

L'art. 186-bis prevede inoltre che:

- i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvano per effetto dell'apertura della procedura;

- l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell'azienda debitrice.

L'ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per l'azienda interessata, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori. (Nota 21/12/2012, n. 37/0024249).

Modalità per la **verifica della sanzione interdittiva** (di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001)

L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna pronunciati a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ed ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Fattispecie rilevanti ai fini della valutazione del casellario giudiziale

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 D. Lgs. n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Corruzione e peculato (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis codice penale, nonché articolo 2635 codice civile);

Frode (ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee); ed i reati di cui agli articoli 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 c.p. (truffa), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee);

Terrorismo (delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);

Riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni);

Sfruttamento del lavoro minorile (D.Lgs. n. 24/2014);

Illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come aggiornato dal D.Lgs. n. 138/2011 e dal D.Lgs. n. 158/2015);

Illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (D.L. 10/09/1983, n. 463);

Illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013);

Illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. 22/05/2015, n. 68).

Modalità per la **verifica e la valutazione delle condanne penali**. Tale valutazione è piuttosto complessa sia per la necessità di esercitare una marcata discrezionalità, sia per le costanti oscillazioni giurisprudenziali. E' utile, quindi, "fare il punto" su alcuni aspetti operativi relativi, in particolare,

Al fine di permettere la valutazione da parte dell'amministrazione della gravità della violazione e delle conseguenze, la relativa dichiarazione deve contenere tutti i provvedimenti emessi nei confronti del soggetto nel lasso di tempo richiesto (dieci anni), a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sanzione, la cui valutazione compete all'amministrazione; le relative valutazioni non andranno espresse in conformità a categorie astratte, ma tenendo conto delle circostanze in cui il fatto è stato commesso (cfr. TAR Veneto, sez. I, sentenza 1909/2006, in senso conforme C.d.S., sez. V 23/03/2009, n. 173) (C.d.S. Sez. IV, 19/10/2007, n.5470, C.d.S. Sez. V. 16/6/2003, n. 3380), C.d.S. n. 1471/2012).

In ogni caso la valutazione in merito alla definizione della gravità compete solo all'amministrazione e non al dichiarante, il quale pertanto è tenuto ad indicare tutte le condanne e sanzioni riportate (cfr. C.d.S. Sez. VI, 3/2/2011, n. 782).

In presenza di una delle fattispecie espressamente indicate nel bando, l'esclusione opera come automatica ed obbligatoria e, più in generale, nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 32-quater c.p. (nei casi in cui alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione).

Modalità di controllo

Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il richiedente è tenuto a non indicare soltanto le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Un reiterato orientamento giurisprudenziale ritiene che la riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) debba essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria (TAR Lazio Roma, sez. III, 7 settembre 2011 n. 7143, che rinvia a Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7581).

Casellario giudiziale

In sede di verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione regionale (settore competente direttamente o attraverso il soggetto gestore) chiede al competente ufficio giudiziale i certificati generali del casellario giudiziale.

Può essere utile ricordare che il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna penale definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. Tale certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Va peraltro segnalato che il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche; la consultazione del CERPA può avvenire per:

- le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000);
- i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 28 e 32 D.P.R. 313/2002).

Modalità di motivazione

Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di una sentenza di condanna, l'Amministrazione regionale (settore competente) deve motivare accuratamente l'esclusione; occorre motivare con la stessa accuratezza anche la "mancata esclusione" del richiedente. E' quindi prudente sempre far ricorso ad una motivazione in sede di adozione del provvedimento, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione di un partecipante che abbia riportato provvedimenti di condanna.

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda

- **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 5 e 6);
- **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 5 e 6), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

In relazione a tutti i richiedenti (imprese, organismo di ricerca, altri soggetti) ogni bando dovrà specificare (preferibilmente proseguendo l'elenco numerato) requisiti ulteriori stabiliti a pena di inammissibilità, quali, ad esempio, i limiti minimi e massimi relativi al costo del progetto, la composizione del partenariato o, con riguardo all'organismo di ricerca, il fatto che il predetto organismo di ricerca non dovrà presentare la domanda in qualità di capofila.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 20) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo²³, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9), nonché della dimensione d'impresa (punto 19) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Per le **imprese prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5), 6) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale *prima dell'erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/ a saldo; [secondo previsione bando]*

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"²⁴ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 11), 12) e 13).

²³ L.R. n. 35/2000, art. 5 sexies-decies; D.Lgs. 39/2010.

²⁴ Decreto 20/02/2014 n. 57

L'istituto del **"Rating di legalità"** è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter, comma 1 del d.l. n. 27/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia"), al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di favorire l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del 20/02/2014 n. 57 del MEF-MISE sono state individuate le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. In tal senso il bando potrà prevedere priorità, premialità o risorse dedicate

2.3. Accordo di partenariato.*[se ricorre]*

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.²⁵

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto²⁶ per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R.n. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

²⁵ Per le modalità e termini di costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto si rinvia al paragrafo 6.1

²⁶ Da intendersi come obbligazione di risultato.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

La proposta progettuale può consistere nella formulazione di un progetto e/o programma di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a €..... e superiore a €.....

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a mesi.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a mesi.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2.

3.4 Spese ammissibili – Vademecum²⁷ [se previsto nel bando]

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di SAL e saldo.

Nel caso di agevolazioni a sostegno della creazione di impresa che prevedono erogazioni in c/anticipo o a SAL i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati sono ammissibili limitatamente alle spese necessarie ad attivare l'impresa stessa [se previsto]

*Le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione ed i controlli sono definite nel bando o nel **Vademecum** [se previsto], dove saranno riportate le disposizioni specifiche per la peculiare tipologia dell'intervento.*

3.5 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²⁸, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di [specificare secondo bando] fino ad una misura massima corrispondente al % della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

N.B. Ogni bando dettaglierà uno schema relativo alle intensità applicate in relazione alla tipologia di impresa/organismo di ricerca/altro soggetto ammesso, alla dimensione di impresa o al tipo di raggruppamento

3.6 Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando, sono cumulabili con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n.

²⁷ Il responsabile del procedimento può optare se inserire le indicazioni sulle spese ammissibili in un paragrafo dedicato, all'interno del bando o prevedere un "Vademecum" allegato.

²⁸ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al momento della rendicontazione del contributo sarà verificato puntualmente il rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti indicati nella tabella.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di [indicare, se del caso, il soggetto gestore] al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o *dal soggetto persona fisica intenzionato a costituire un'attività d'impresa [se ricorre]* e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al seguente sito Internet [indicare il sito internet] e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di [indicare, se del caso, il soggetto gestore], a partire dalle ore del, secondo le modalità di seguito descritti.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda allegato al presente bando, compilando i campi relativi alle seguenti informazioni:

- denominazione/ragione sociale;
- indirizzo della sede legale e dell'unità locale;

- codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di appartenenza;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- matricola INPS e sede di competenza;
- matricola INAIL, sede di competenza e P.A.T.;
- CCNL di riferimento;
- *rating di legalità*; [se posseduto dal richiedente]

e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner (impresa o OR) dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione].

Si specifica che la domanda di aiuto (lettera A) contiene, al suo interno:

- le dichiarazioni di cui alle successive lettere C, D, E, G;
- i documenti di cui alle lettere B, F.

Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da H a T, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute nel bando.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://.....> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda è predisposta secondo il modello che sarà allegato al bando. Essa dovrà essere compilata secondo le indicazioni e sulla base delle informazioni contenute nelle "Istruzioni per la presentazione della domanda".

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Si ricorda che l'elencazione ha carattere esemplificativo e che, quindi, ogni bando specificherà i documenti necessari. Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

A) MODELLO DI DOMANDA

A corredo della domanda di aiuto occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione:

B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal *capofila del progetto* [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione];

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ;

D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI per ciascun soggetto beneficiario, anche pubblico (nel caso in cui esso sia beneficiario diretto di un aiuto ai sensi della normativa comunitaria) e per ciascuna soggetto partner (pubblico o privato) [specificare se ricorre un'aggregazione], firmata digitalmente dal legale rappresentante;

Oltre al D.P.C.M. 23-05-2007 è necessario fare riferimento all'elenco delle Decisioni della Commissione Europea che dispongono il recupero di Aiuti di Stato. Tale elenco è consultabile al seguente link: www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali. L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione Europea.

E) DICHIARAZIONE AMBIENTALE per ciascuna impresa partner e OR privato [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione] firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/OR ; [se ricorre]

F) SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, firmata digitalmente dal legale rappresentante del *capofila del progetto* [se ricorre];

G) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per ciascun soggetto partner di progetto [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione] firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione

H) SCHEDA DEL MERITO CREDITIZIO per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/impresa partner di progetto, comprensiva della seguente documentazione[se ricorre]

Si ricorda che per il merito creditizio ogni bando dovrà dettagliare quali sono i documenti obbligatori da presentare

I DICHIARAZIONE "de minimis" [se ricorre];

L) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita. Nel caso di ATS già costituita dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATS consultare il precedente paragrafo 2.3); [se ricorre]

M) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

[specificare altri documenti in caso di partecipazione di soggetti diversi da imprese o OR]

N) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato [se ricorre];

O) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato [se ricorre];

P) COPIA DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'Organismo di Ricerca, se diverso da Università; [se ricorre]

Q) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ; [se ricorre]

R) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007..... (requisiti di accesso di cui ai punti 5) e 6) per le imprese e gli OR privati prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda); [se ricorre]

S) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA (e OR PRIVATO) priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nell'allegato "Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera"²⁹ ; [se ricorre]

T) DICHIARAZIONE DI INTESAZIONE FIDUCIARIA; [se ricorre]

U) DICHIARAZIONE DI CUMULO; [se ricorre]

V) Eventuale altra documentazione prevista dal bando.

Si ricorda di esplicitare in modo chiaro la documentazione indispensabile ai fini di una corretta valutazione di merito.

Si raccomanda di dettagliare il contenuto dei documenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità, con particolare riguardo agli eventuali requisiti del possesso del merito creditizio e della capacità economico-finanziaria.

Occorre precisare che in ogni caso la mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione, come previsto anche al paragrafo 5.3.

- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;

²⁹ Il responsabile del procedimento dovrà indicare nel bando la documentazione necessaria.

- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto;
 - *oltre che dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto, anche da ciascuna impresa che prende parte alla realizzazione del progetto . [quando ricorre]*

Relativamente alla richiesta dei Codici Ateco Istat 2007, si richiama quanto già indicato al paragrafo 2.1

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.)

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

L'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 dispone che "Il responsabile del procedimento....b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

La norma disciplina l'istituto del c.d. "soccorso istruttorio", in base al quale l'amministrazione può invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinando tale adempimento alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.

L'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" non può operare in presenza di dichiarazioni del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

Quindi, l'amministrazione non può rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte (incompleta), quando dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. Costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l'amministrazione ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura [il bando è strutturato per disciplinare la procedura di tipo valutativo. In caso di procedure automatiche o negoziali i responsabili del procedimento dovranno prestare particolare attenzione ad omettere oppure integrare e modificare i paragrafi non applicabili].

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore della Direzione Generale avvalendosi di quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso³⁰.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4) *(successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione)*. [quando ricorre]

- **negoiazione** [solo in caso di procedura negoziale, inserire la fase della negoziazione].

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) e ai punti 17) e 18) del paragrafo 2.2., oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 7), 17) e 18) e *l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento* (punto 5), *di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007* (punto 6). [se ricorre]
- la sussistenza del DURC regolare (previsto al punto 1 dei requisiti di ammissibilità) da verificare con le modalità del DURC ON LINE;

A tal fine saranno effettuate, **a pena di inammissibilità** al beneficiario:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo 2.2;

³⁰ DGR n. del

- controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti 7), 17) e 18) del medesimo paragrafo e dei punti 5) e 6) se posseduti al momento della domanda.

Se i requisiti di cui ai punti 4), 8), 9) e 19) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni di cui sopra saranno effettuati controlli annuali a campione³¹, come previsto dal paragrafo 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.³²

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

Monitoraggio dei termini. *Il controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti fa parte del piano anticorruzione previsto dalla L. 190/2012, che ha introdotto disposizioni che si aggiungono a quanto già previsto dall'art. 2, commi 9 e seguenti della L. 241/90, i quali prevedono responsabilità disciplinari e contabili nei confronti dei dirigenti che non rispettino i termini dei procedimenti, oltre a sistemi sostitutivi nel caso di inerzia.*

Finalità: dietro il mancato rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi possono, in effetti, annidarsi situazioni di corruzione o, comunque, azioni volte a favorire la conclusione di procedimenti con strade privilegiate rispetto ad altri. Con il rischio che i procedimenti conclusi prima per "favorire" qualcuno, possano comportare ritardi ingiusti nei confronti degli altri.

Per tali motivi è tassativo che gli uffici preposti allo svolgimento dell'attività istruttoria rispettino la tempistica, secondo l'ordine di ricezione delle istanze o di attivazione delle pratiche, evitando di anticipare i tempi o di ritardarli ad arte, allo scopo di suscitare elementi di possibile corruzione.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.3);
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7), 17) e 18) di cui al paragrafo 2.2; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;

³¹ Cfr. paragrafo 8.3.

³² Cfr. art. 1-ter L.R. n. 35/2000.

- l'assenza del progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.

5.4 Criteri di selezione/valutazione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premierità, priorità e punteggio) definiti con delibera di Giunta regionale:

[specificare i criteri adottati con delibera di Giunta Regionale ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 o di altro atto].

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire:

- un punteggio minimo, in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

Si ricorda che **non saranno ammesse a finanziamento** le proposte progettuali che:

- in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto;
- pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

*N.B. ogni bando **dovrà prevedere** le premierità di cui alla "Tabella premierità", salvo diverse indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale da adottarsi prima di ogni bando ai sensi della decisione di Giunta regionale n. 4/2014. [se ricorre]*
*Si ricorda che **è obbligatorio** prevedere nel bando un sistema di priorità da attribuire al possesso del "rating di legalità".*

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

Ai sensi della l.r. 35/2000³³, la graduatoria è pubblicata entro giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

N.B.: l'articolo 5 octies della l.r. n.35/2000 per la pubblicazione della graduatoria prevede un termine di novanta giorni dalla data di chiusura del Bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

³³ Cfr. art. 5 octies L.R. n. 35/2000.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

A) Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le **domande non ammesse** al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 ai punti da 1), 3), 4), 7), 17) e 18) e dei requisiti ai punti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

* * *

La Regione Toscana provvede, nei giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Il bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziare.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto [eventuale]

Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) la Regione Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Il beneficiario dovrà adempiere a quanto segue:

1. Trasmissione del progetto esecutivo [eventuale].
2. Costituzione del ATI/ATS/Rete-Contratto [eventuale].

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese/Organismi di ricerca come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono³⁴:

³⁴ Cfr. paragrafo 2.3.

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS)/Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATI/ATS/Rete-Contratto.

Non tutti i bandi prevedono necessariamente adempimenti preliminari. In particolare, vari bandi non prevedono una comunicazione di inizio del progetto, in quanto l'avvio del progetto stesso è già stabilito dal Bando (per es. dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria).

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni (90 giorni in caso di ATI/ATS/Rete Contratto) dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'agevolazione (atto d'impegno delle risorse), il beneficiario/capofila del partenariato **ha l'obbligo** di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando.

La sottoscrizione avviene con firma digitale. La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile di settore della Regione Toscana.

Il settore competente/soggetto gestore deve curare la conservazione dei documenti in originale (artt. 43 e 44 Codice dell'Amministrazione Digitale). A tal proposito i contratti perfezionati (firmati da entrambi le parti) devono essere caricati sugli appositi sistemi gestionali della Regione Toscana o del soggetto gestore.

La mancata sottoscrizione del Contratto entro i termini previsti comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

Il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 (**specificare secondo il fondo SIE di riferimento**) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo (**specificare secondo il fondo SIE di riferimento**).

6.4 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del e soltanto per n. volta/e.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web

Può essere inoltre ammessa in chiusura di progetto, un'ultima modifica del piano finanziario, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del [eventuale].

In caso di costituzione di RTI/ATS/Rete-Contratto, in chiusura di progetto, sono consentite - rispetto al piano finanziario approvato - variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner, nella misura massima del e motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno. [eventuale].

B) Variazioni della composizione del partenariato [eventuale].

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 6.5. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la

medesima natura del partner sostituito³⁵. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;*
- devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.*

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o del Consorzio o Società Consortile o della Rete-Contratto.

C) Proroga

Durante la realizzazione del progetto è possibile per i beneficiari richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a ... mesi.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

6.5 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Si ha modificazione del beneficiario nei seguenti casi:

A) per le agevolazioni di ingegneria finanziaria (se interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

A tal proposito per periodo di mantenimento si intende:

- 5 anni dalla realizzazione, per le misure concernenti gli investimenti;*
- 3 anni dalla concessione, per le misure concernenti la liquidità.*

B) per le agevolazioni a fondo perduto:

1. se la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;*
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/contratto.*

³⁵ Le PMI possono essere sostituite da PMI, le GI da GI e gli Organismi di ricerca da Organismi di ricerca.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

In caso d'inadempienza non potrà essere disposta la revoca del contributo ma bensì dovrà essere prevista nel bando una sanzione commisurata al contributo pubblico concesso e alla irregolarità commessa (secondo i parametri di cui al Reg. 1303/2013).

C) per le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia

Nelle agevolazioni concesse in forma di garanzia, la modifica/sostituzione del beneficiario con altro soggetto deve sempre avvenire a rischio invariato per l'Amministrazione concedente.

Il nuovo soggetto dovrà possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando (secondo la fase in cui ricade la modifica soggettiva). In caso negativo, la garanzia è confermata, ma si procede alla revoca dell'esl³⁶.

*(Per i casi di finanziamento agevolato e garanzie). Si ha **modificazione soggettiva nel lato passivo del rapporto debitorio** ogni volta che viene a mutare il soggetto obbligato verso l'amministrazione regionale (debitore). Questa modifica si può realizzare attraverso la delegazione, l'espromissione e l'accollo.*

1. Delegazione

Si ha quando un soggetto (delegante) ordina ad un altro soggetto (delegato) di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore (delegatario).

Tipologia:

- *delegazione di debito: il debitore assegna al creditore un nuovo debitore;*
- *delegazione di pagamento: il debitore ordina ad un terzo di eseguire il pagamento.*

La delegazione può essere cumulativa (il terzo si aggiunge al debitore originario), oppure liberatoria (il debitore originario è liberato espressamente dal creditore).

2. Espromissione

Si ha quando un terzo (espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore (estromesso), assume il debito nei confronti del creditore (espromissario).

L'espromissione si realizza tramite un contratto tra l'espromittente (terzo) ed il creditore (espromissario).

L'espromissione può essere cumulativa (il terzo si aggiunge al debitore originario), oppure liberatoria (il debitore originario è liberato espressamente dal creditore).

3. Accollo

È un contratto fra debitore (accollato) e terzo (accollante) con il quale il terzo assume il debito dell'altro: a tale accordo non partecipa il creditore (accollatario).

Tipologia:

- *accollo semplice (o interno): quando il creditore rimane esterno al rapporto;*
- *accollo esterno: quando il creditore aderisce alla convenzione. In tal caso rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.*

L'accollo può essere cumulativo (il terzo si aggiunge al debitore originario), oppure liberatorio (il debitore originario è liberato espressamente dal creditore).

³⁶ Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)

6.6 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

(per i soli bandi che prevedono il requisito della capacità economico-finanziaria quale requisito di accesso all'agevolazione) Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

6.7 Fattispecie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2 *(nel caso di aiuti non rimborsabili, se la cessione si verifica dopo la realizzazione del progetto, la sottoscrizione di un nuovo contratto non è necessaria).*

<i>Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.</i>
--

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013³⁷.

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 (*nel caso di aiuti non rimborsabili, se la fusione/unione si verifica dopo la realizzazione del progetto, la sottoscrizione di un nuovo contratto non è necessaria*).

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto (*nel caso di aiuti non rimborsabili, se la scissione si verifica dopo la realizzazione del progetto, la sottoscrizione di un nuovo contratto non è necessaria*).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013³⁸

6.8 Modifica del debitore nei finanziamenti agevolati e nelle agevolazioni sotto forma di garanzie (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

³⁷ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

³⁸ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre/cinque anni), nel caso di finanziamenti agevolati e nelle agevolazioni sotto forma di garanzia si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore).

In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato o del finanziamento sottostante la garanzia concessa.

Nel caso di finanziamenti agevolati, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso del merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro ai sensi del paragrafo 6.2.

Nel caso di agevolazioni sotto forma di garanzia la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili a condizione di "rischio invariato".

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Ciascun bando dovrà prevedere modalità di rendicontazione delle spese ammissibili secondo quanto previsto al paragrafo 3.4.

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- modalità attraverso i revisori legali.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000³⁹ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione⁴⁰.

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

[Domanda a titolo di anticipo - Domanda a titolo di SAL - Domanda a titolo di saldo]

In merito alla problematica relativa alla percentuale minima dei SAL, in caso di arresto del progetto, a fini di tutela dell'Amministrazione si suggerisce la possibilità di prevedere un ammontare minimo di spese rendicontabili a SAL in rapporto alla percentuale minima di realizzazione del progetto.

³⁹ Art. 5 sexies-decies.

⁴⁰ Cfr. paragrafo 8.3.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. In caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione Toscana la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.[eventuale].

Nel caso di erogazione a mezzo voucher è ammissibile la delegazione di pagamento [eventuale].

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria⁴¹

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al% del contributo totale del progetto.

Nel caso di interventi di valore modesto sono ammissibili modalità alternative nella concessione di anticipi.[eventuale].

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁴².

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale⁴³ e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;

⁴¹ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

⁴² Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

⁴³ Cfr. Allegato "Schema Fidejussione".

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

I settori regionali e gli organismi intermedi che detengono le fideiussioni sono tenuti ad un monitoraggio costante in merito alla permanenza della validità delle stesse, onde evitare il venir meno della garanzia.

In caso di recupero degli aiuti garantiti, il settore regionale competente per materia dispone nell'atto di recupero la delega alla struttura competente in materia di entrate in merito all'escussione delle garanzie fideiussorie, e all'eventuale successiva procedura di riscossione coattiva della garanzia.

Qualora la polizza sia intestata ad ARTEA, la stesa può procedere in autonomia al recupero coattivo.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non essere impresa in "difficoltà" (se ricorre, in base alla tipologia di bando); non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica intermedia (se ricorre, in base alla tipologia di bando) e verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia (se ricorre)

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche *di medio periodo (se ricorre)* e conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;

- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito(se ricorre)

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo ⁴⁴.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁵ come indicato al paragrafo 8.7.

8.3 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità.

A) prima dell'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli puntuali/su tutti i richiedenti a pena di inammissibilità⁴⁶:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 3) e 4);
- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) (se posseduti al momento di presentazione della domanda) e dei requisiti di cui ai punti 7), 17) e 18) dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario;

B) dopo l'approvazione della graduatoria, Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza⁴⁷ o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:

1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da 8) a 16), 19) e 20);
- Controlli a campione% i soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da 8) a 16), 19) e 20);

*La Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 – **Controlli sulle autocertificazioni** – detta norme a carattere generale, senza specificare a quale tipologia sono dirette (cioè se riferibili o meno solo ai soggetti "ammessi"). Tuttavia, considerando la finalità delle suddette prescrizioni, anche secondo quanto previsto successivamente - ovvero che "l'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi"*

⁴⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁵ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁶ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

⁴⁷ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

utili per l'amministrazione - si ritiene che i suddetti controlli debbano essere limitati ai c.d. soggetti ammessi (finanziati e no).

In relazione al **controllo del requisito di dimensione d'impresa** si specifica che le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere per consentire la verifica della dimensione d'impresa. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazioneedocumenti.html

2. posseduti al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo (finanziati e non finanziati) in relazione al possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) di cui al paragrafo 2.2, punto 1);
- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione al possesso del requisito dell'antimafia di cui al paragrafo 2.2, punto 2).

Relativamente al requisito di cui al punto 2 - **antimafia** - si precisa che:

- ✓ ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione antimafia va acquisita prima della stipula del contratto ovvero prima della concessione del contributo;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 2, il prefetto rilascia l'informazione entro 45 giorni dalla richiesta;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 3, decorso tale termine, si può procedere anche in assenza dell'informazione ma in tal caso il contributo viene corrisposto sotto condizione risolutiva, a pena di revoca della concessione e recesso dal contratto;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 4, la revoca e il recesso sono possibili anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula o alla concessione.

La **decadenza** si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda, ma accertati successivamente all'approvazione della graduatoria.

Essa verrà formalizzata attraverso un **atto di revoca**.

C) prima dell'erogazione (per anticipo, stato avanzamento lavori, a saldo) *[secondo previsione del bando]*

Controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento:

- per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) del paragrafo 2.2;

- controllo del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 7) del paragrafo 2.2.
- *controllo del possesso del requisito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2 (eventuale) nel caso siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisizione del precedente;*
- controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda;

D) dopo l'erogazione a saldo,

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dall'art. del Contratto

*La **revoca per inadempimento** si verifica se vengono meno i requisiti nel corso dell'investimento e, più in generale, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario con la sottoscrizione del contratto (c.d. inadempimento contrattuale). Essa verrà formalizzata attraverso un **atto di revoca**.*

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 11), 12) e 13) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

In ordine alle **relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali** si procederà a controlli annuali a campione in misura variabile tra il 30 e l'80%. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda e sulle attestazioni rilasciate in fase di erogazione.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

*Per la definizione della percentuale di controlli a campione, si ricorda che la Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 lett. G) - **Controlli a campione** - stabilisce che "il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione." In tal caso, per la concessione di finanziamenti comunitari o di agevolazioni e benefici in generale, la percentuale da sottoporre a controllo sarà del 5% - 10% delle istanze accolte (v. punto 1.3 e punto 2).*

8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8) a 16) e ai punti 19) e 20) del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.3.
- mancata sottoscrizione del Contratto.

8.5 Risoluzione del contratto

Costituisce cause di **risoluzione del contratto** il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'art... del Contratto ed il conseguente inadempimento di cui all'art..... del Contratto.

8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.4 e 8.5 , la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale si configura come segue nelle diverse ipotesi:

8.4 revoca per decadenza

8.5 revoca a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto di cui al comma dell'art..... del Contratto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴⁸ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale ⁴⁹.

[specificare i rimborsi forfettari adottati con DGR ovvero, in assenza, i costi effettivamente sostenuti dal singolo Settore interessato].

8.8 Sanzioni

⁴⁸ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

⁴⁹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per [specifica del bando], il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il/la Dr./Dr.ssa Responsabile pro tempore del Settore
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore della D.G. Dr./Dr.ssa

Il diritto di accesso⁵⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore della D.G. con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

In alternativa è prevista assistenza telefonica al numero:

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

⁵⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")* [se ricorre]
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*

[Altri inquadramenti (specificare)]

[Riferimento ai vari regolamenti settoriali (specificare)]

NAZIONALE

- ✓ REGIO decreto 16/03/1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare)
- ✓ LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ L. 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art, 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

- ✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- ✓ *D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008" [se ricorre]*
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ *D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" [se ricorre]*
- ✓ *D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale" [se ricorre]*
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- ✓ D.M. 20-02-2014, n. 57 – NEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"
- ✓ D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"
- ✓ L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- ✓ D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI."

[Altri inquadramenti (specificare)]

REGIONE TOSCANA

- ✓ L. R. 20-03-2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- ✓ L.R. 27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione" *[se ricorre]*
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza".

- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

[Altri inquadramenti (specificare)]

ALLEGATI AL BANDO

- **Modello di Domanda⁵¹**
- **Schema di Contratto**
- **Schema di Fidejussione**
- **Schema modello intestazioni fiduciarie**
- **Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera**
- **Schema modello cumulo**
- **Schema modello dichiarazione precedenti penali**
- **Schema dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi**
- **Tabella delle premialità**
- **Istruzioni per la presentazione della domanda**
- **Schema delle fasi del bando**
- **Check list documentazione**

⁵¹ Non allegato in quanto il "Modello di domanda" sarà predisposto di volta in volta sulla base del singolo bando.

N.B. Il Contratto è sottoscritto entro 60 gg. (90 gg. in caso di ATI/RTS/Rete-Contratto) dalla pubblicazione nel BURT dell'atto di concessione dell'agevolazione (atto d'impegno delle risorse)

CONTRATTO TRA
REGIONE TOSCANA
E

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Firenze _____

TRA

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Saccati, Piazza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale _____, nato _____

a _____ () il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura competente per materia _____, nominato con decreto del Direttore Generale della D. G. _____, n. _____ del _____ ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. _____ del _____

oppure

FIDI TOSCANA/ARTIGIANCREDITO TOSCANO/SVILUPPO TOSCANA con sede in _____ via _____ n. _____ C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato presso la Società, che interviene al presente atto in nome e per conto della REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Saccati, Piazza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488 in qualità di soggetto gestore come da decreto di aggiudicazione n. _____/società in house come da legge regionale n. _____ e contratto stipulato con la REGIONE TOSCANA in data _____ ed in forza della procura speciale rilasciata con atto notarile n. _____ repertorio _____ dal Presidente della Regione Toscana.

E

_____, (di seguito denominato **“Beneficiario”**), con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente Contratto.

PREMESSO CHE

- in data _____ con BURT n. _____ del _____ è stato pubblicato il D.D. n. _____ del _____, di approvazione del Bando per (indicare procedimento di selezione;
- l'ammissione all'aiuto (finanziamento/contributo/agevolazione) è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal bando;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- a) Legge n. 241/1990;
- b) L.R. n. 35/2000;
- c) D.Lgs. n. 123/1998;
- d) (indicare) Normativa comunitaria/nazionale/regionale;
- e) (indicare) Bando;
- f) _____;
- g) _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. _ - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto _____

Art. _ - Durata

Il progetto/investimento deve essere completato entro il _____ .

Per comprovati motivi la Regione può concedere una sola proroga delle attività nel corso del progetto/investimento per un periodo massimo di _____ mesi, previa istanza del Beneficiario da presentarsi _____ mesi/giorni prima della scadenza del progetto/investimento.

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino ai cinque anni successivi alla *rendicontazione del progetto/investimento* realizzato.

In caso di aiuti rimborsabili (revolving) la durata del contratto decorre dalla data di stipula tra le parti fino alla restituzione dell'ultima rata del piano di ammortamento. [quando ricorre]

Art. _ – Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal presente Contratto, un'agevolazione massima di euro _____ (..... *cifra in lettere*) a fronte di un costo totale del progetto/investimento pari ad euro _____ (*_____ cifra in lettere*) nella seguente forma (indicare in relazione al bando): conto capitale/conto interessi/ fondo rotativo.

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

- a saldo;
- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria;
- per stato avanzamento lavori (SAL);
- _____.

Resta inteso che l'esatto ammontare del contributo/finanziamento/agevolazione da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili così come previsto dal successivo art. ____.

L'erogazione del contributo/finanziamento/agevolazione è subordinata alla verifica del mantenimento da parte del Beneficiario di quei requisiti che il bando prescrive come necessari ai fini dell'erogazione stessa⁵², nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.

⁵² Vedi punto 8.3, lett. C) delle Linee-guida

L'erogazione del contributo è effettuata mediante _____.

Art. _ – Obblighi del Beneficiario
(singolo o componente di partenariato)

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse e del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a: *(da dettagliare secondo le previsioni dei singoli bandi)*

- 1) realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato con provvedimento _____, e comunque nella misura minima del ____ % dell'investimento ammesso, come previsto dal bando *(fermo restando l'investimento minimo [quando ricorre])*. Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
- 2) realizzare il progetto entro _____ mesi a decorrere dalla data di pubblicazione B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. _____;
- 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e i _____ mesi successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. _____, rispettando le prescrizioni contenute nel bando *(oppure)* per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nelle "Linee guida per la rendicontazione" *(ove previste)*;
- 4) fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento *(oppure)* nelle "Linee guida per la rendicontazione" *(ove previste)*;
- 5) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- 6) comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto/investimento, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato all'art. _____ del bando;
- 7) richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto/investimento secondo le modalità dettate dal bando;

- 8) rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando (*oppure*) nelle “Linee-guida” (*ove previste*);
- 9) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di ____ giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- 10) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- 11) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
- 12) rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto/investimento;
- 13) (*nel caso di finanziamento agevolato soggetto a restituzione - revolving*), rispettare il piano di rientro costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- 14) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all’istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);
 - b) essere in regola con la normativa antimafia (*in caso di aiuto superiore ad euro 150.000*);
 - c) il merito creditizio (*ove previsto dal bando*);
 - d) la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare (*ove previsto dal bando*); e, nel caso di ricorso a copertura finanziaria da parte di terzi, mantenere la “finanziabilità” dello stesso (*ove previsto dal bando*);
 - e) la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 231/2001, il quale dispone che nei confronti dell’impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando:
 - 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444

c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

g) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dall'art. _____ *(ove previsto dal bando) (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese e del codice ATECO al momento della domanda);*

h) *i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto/investimento (ove previsto dal bando);*

i) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;

l) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale); *(per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda);*

15) *(nei casi in cui il bando lo preveda, per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda,)* oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:

- a) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
- b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- c) un codice ATECO ammissibile al bando, in relazione alla attività svolta nella sede o unità locale destinataria dell'intervento, secondo quanto previsto dall'art. _____ ;

16) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento, nonché per i _____ anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento, i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui al punto 14, lett. c), g), h), i) e l);
- b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto; *(ove previsto dal bando)*

Art. _ – Obblighi del Beneficiario Capofila

(eventuale)

(in caso di Raggruppamenti/ATI/Rete di Impresa)

Il Beneficiario opera in qualità di capofila del Raggruppamento/ATI/Rete d'Impresa ammesso a finanziamento con il progetto _____ e, in quanto tale ha l'obbligo di:

- a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo comunque effettuato dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo ed in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma Operativo Regionale _____;
- b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto/investimento e dei partner del Raggruppamento/ATI/Rete d'Impresa, comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
- c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, ivi comprese quelle relative ai partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Toscana

secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o degli enti dalla Regione incaricati.

Art. __ - Condizione di risoluzione

Il presente contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento della verifica della regolarità della documentazione antimafia, rilasciata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

Lo stesso deve intendersi in ogni caso risolto, senza bisogno di pronuncia del giudice, o diffida e dietro semplice comunicazione della Regione, qualora detta verifica, anche successiva alla stipula, dovesse risultare positiva.

In tal caso con provvedimento amministrativo regionale, il soggetto beneficiario sarà dichiarato decaduto dall'agevolazione con effetti retroattivi (ex tunc).

Art. _ – Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. ___ del bando purché effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate alla data di conclusione del progetto/investimento deve essere presentata a _____ in qualità di Organismo Intermedio, Responsabile di gestione, pagamento e controllo di primo livello secondo le modalità di cui al documento “Linee guida per la rendicontazione” che sarà messo a disposizione del Beneficiario.

Art. _ - Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione del contributo/finanziamento/agevolazione è effettuata mediante _____ a favore di _____ presso _____ intestato al Beneficiario da effettuarsi secondo le modalità indicate dal bando.

Art. _ - Cumulo/Divieto di cumulo

Il contributo/finanziamento/agevolazione è cumulabile:

- sempre, se riguarda costi ammissibili diversi individuabili;

- fino all'intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguarda gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Art. _ - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le normative in materia di gestione e monitoraggio del finanziamento; in particolare, il Beneficiario è obbligato (se richiesto dalla Regione Toscana) ad inviare la seguente documentazione:

- a) _____;
- b) _____.

Art. _ – Verifiche intermedie e valutazione finale

Il progetto/investimento è sottoposto a verifiche intermedie e a valutazione finale al fine di accertare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto/investimento realizzato rispetto a quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute e la corrispondenza del cronoprogramma.

La valutazione finale verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e nella relazione tecnica conclusiva allegate alla rendicontazione e verrà eseguita prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Le relazioni di medio periodo e la relazione finale devono essere redatte in base allo schema indicato dalla Regione.

Eventuali difformità fra risultati attesi e risultati conseguiti dovranno essere adeguatamente motivate, pena la risoluzione per inadempimento e revoca del contributo/beneficio/agevolazione (cui si rinvia).

Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto/investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di

10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito, pena la risoluzione per inadempimento e revoca del contributo/beneficio/agevolazione (cui si rinvia).

Art. ___ - Ispezioni e controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto/investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Art. ___ – Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo/beneficio/agevolazione

Il mancato rispetto degli “Obblighi del beneficiario” di cui all’art. _____ del presente Contratto, costituisce inadempimento contrattuale ed in tal caso la Regione Toscana procederà - previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario - alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca del contributo/finanziamento/agevolazione concesso secondo le modalità indicate nel Bando.

Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediata restituzione, totale o parziale, del contributo/finanziamento/agevolazione concesso e dispone il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal Bando calcolato dal momento dell'erogazione.

Ogni accertata indebita percezione del contributo/finanziamento/agevolazione per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, costituisce motivo di risoluzione del contratto e di revoca totale del contributo.

Nel caso di accertata indebita percezione del finanziamento con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave), con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa⁵³ consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito (art. 9, comma 3 bis L.R. n. 35/2000).

⁵³ Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 123.

Art. __ - Difforme e/o parziale realizzazione del progetto

Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione del progetto la:

- non completa/parziale realizzazione del progetto/investimento e/o non corretta rendicontazione finale del progetto/investimento;
- rideterminazione del contributo/agevolazione/finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale;
- _____.

Nei casi di cui al comma precedente la Regione Toscana, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale dell'agevolazione.

Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione Toscana, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso _____.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero (anche coattivo secondo quanto disposto dalla legge di contabilità della Regione e dal regolamento di attuazione) nei confronti del Beneficiario.

Art. __ - Sospensione del contributo

Ai sensi dell'art. 9 bis L.R. 35.00 è sospesa l'erogazione del contributo concesso in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. __ - Sanzioni e Rimborsi a carico del Beneficiario

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma

in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Nel caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per....., il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

Ai sensi dell'art. 9, comma *sexies*, L.R. n. 35/2000, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca del contributo successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana un rimborso determinato forfettariamente con delibera di Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.

Art. _____ Aiuto rimborsabile /Piano di rientro/Rimborso
(bandi specifici)

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il “Piano di rientro” che sarà definito successivamente alla conclusione dell'investimento, sulla base dell'investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

Il “Piano di rientro”, sottoscritto dalle parti, costituisce l'**Allegato n. _____** del presente Contratto. Esso dovrà prevedere obbligatoriamente:

- a) modalità di pagamento delle rate;
- b) scadenza e relativi importi delle rate;
- c) _____.

I dati relativi all'aiuto rimborsabile sono trattati dalla Regione Toscana nel rispetto degli adempimenti disposti dall'Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione del rischio (Centrale dei Rischi – Banca d'Italia).

L'aiuto rimborsabile resterà in preammortamento per due semestri dal momento dell'erogazione.

Il rimborso dell'aiuto erogato dovrà avere inizio dopo il periodo di preammortamento, mediante pagamento di rate (...*indicare la periodicità...* ...) posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro"⁵⁴.

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per il medesimo, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R s.m.i.).

Il Beneficiario può richiedere la concessione del beneficio della rimodulazione del "Piano di rientro" o del differimento di rate, qualora tali benefici siano previsti da specifici atti normativi regionali vigenti alla data della richiesta della rimodulazione/differimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

E' facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipo rimborso, da effettuarsi con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. In mancanza di tali indicazioni sarà la Regione Toscana (o il soggetto gestore) ad effettuare tale scelta. In ogni caso la regione Toscana (o il soggetto gestore) provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, dà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità di

⁵⁴ Dal piano di ammortamento dovrà risultare l'importo complessivo finanziato, il numero delle rate, l'importo di ogni rata e la scadenza, la scadenza del piano di ammortamento

provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R s.m.i.).

In caso di mancato pagamento di rate scadute, qualora la fattispecie non sia riconducibile a casi di revoca di cui all'art. ____ “Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo”, si ha inadempimento restitutorio, con conseguente revoca del piano di rientro, qualora il Beneficiario non paghi la rata entro i (.....) giorni successivi dalla scadenza.

Trascorsi (.....) giorni dalla scadenza della rata non pagata, la Regione Toscana (o il soggetto gestore) provvederà ad inviare apposito avviso di “Sollecito di pagamento”.

Entro (.....) giorni successivi dal suddetto avviso il Beneficiario deve provvedere al pagamento.

Qualora il Beneficiario non abbia provveduto al pagamento - venendo meno il beneficio del termine di restituzione del finanziamento - il soggetto gestore procederà al trasferimento della pratica alla Regione Toscana, la quale disporrà la revoca del piano di rientro del finanziamento, con conseguente richiesta del pagamento dell'intero debito residuo, oltre a interessi calcolati dalla data di scadenza della prima rata non pagata e fino alla data di predisposizione del decreto di revoca del beneficio del termine, al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

Art. __ - Trattamento dei dati personali

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
 - responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è _____, Responsabile pro tempore del Settore _____;
 - responsabili esterni del trattamento sono, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, Sviluppo Toscana S.p.A., l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e FIDI Toscana S.p.A., _____;
 - per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti _____ della Regione Toscana assegnati al Settore _____.

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all'indirizzo.

Art. __ - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 , a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. __ - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. __ - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. ____ – Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il Contratto è efficace con la sottoscrizione della Regione Toscana/Soggetto Gestore.

Il Contratto, sottoscritto dalle parti, è caricato sul sistema gestionale della Regione Toscana/Soggetto Gestore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE TOSCANA/SOGGETTO GESTORE
Il Dirigente

IL BENEFICIARIO
Il legale rappresentante

ALLEGATI:

1)

2)

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società _____, o da egli delegato, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., i seguenti articoli:

_____.

IL BENEFICIARIO
Il legale rappresentante

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Commissione Europea con la decisione ha approvato il Programma nella Regione Toscana per
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha preso atto della decisione della Commissione Europea
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha approvato
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto ... e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;

- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- in data è stato sottoscritto il Contratto ... e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "**Contraente**") in qualità di beneficiario del seguente aiuto di cui pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Contratto sottoscritto con la Regione Toscana in data ha richiesto a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al% dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità **"Banca"** o **"Società"**) con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a.....
il

..... nato a.....
il

nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana/ARTEA (di seguito denominata **"Ente garantito"**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente all'anticipo erogato, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle

conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato da o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, fino alcon proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell' "Ente garantito". Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante decreto dirigenziale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla

ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), *maggiorato: (ove previsto dal bando)*

a) dei punti percentuale previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012;

b) di cinque punti percentuali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. (eventuale)

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.⁵⁵

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R., indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di

⁵⁵ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'elenco speciale ex art. 107 è riferibile al TUB previgente, in quanto il D. Lgs. n. 141/2010 di modifica è in attesa della norme attuative. Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012

escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata

Modulo per intestazione fiduciaria

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il/La sottoscritt_ _____ nat_a _____ il
_____ residente _____ in
Via _____ in _____ qualità
di _____
della _____ Ditta:
con _____ sede _____ in
Via _____ (p.
I.V.A. _____
C.F. _____)

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- l'esistenza / l'inesistenza (cancellare l'ipotesi che non interessa) di intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società

- che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N.	SOCIO	SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA	QUOTA %
----	-------	---------------------------------	------------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

_____ (timbro e firma)

**ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DA PARTE DELL' IMPRESA ESTERA**

• Modalità di accesso alla piattaforma e di sottoscrizione della domanda di aiuto (Par. 4.1 e 4.2 delle Linee Guida)

In merito al Documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente redatto in lingua diversa da quella italiana, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Con riferimento alla Visura camerale, dalla quale è possibile accertare, in fase di registrazione al Sistema Informatico, l'esistenza dell'impresa, l'individuazione del Legale Rappresentante del soggetto proponente ed i relativi poteri di firma, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Relativamente alla firma elettronica della domanda di aiuto, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei **Paesi dell'Unione Europea**, è possibile utilizzare la firma elettronica qualificata, fornita da un certificatore accreditato presso un altro Stato Membro incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, sarà cura del soggetto partecipante verificare le adeguate modalità di presentazione della domanda.

- **Modalità di attestazione dei Requisiti di ammissibilità (Par. 2.2. delle linee guida)**

Relativamente alla attestazione dei requisiti di cui ai punti **Punti da 1 a 20** si specificano le seguenti casistiche:

a) imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea:

a.1) Se il requisito di ammissibilità è documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR n. 445/2000. Pertanto i requisiti di ammissibilità autocertificabili possono essere validamente attestati tramite dichiarazioni sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.

a.2) Se il requisito di ammissibilità non è documentabile mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nel senso che non esiste un certificato/attestazione analogo o equipollente a quello rilasciata dallo Stato italiano), costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza⁵⁶.

Nota tecnica:

Per i requisiti di ammissibilità attestabili tramite dichiarazione di cui la punto a.1), la dichiarazione sostitutiva è compilabile on-line all'interno delle specifiche sezioni della domanda di aiuto. Per ogni bando, saranno indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per la specifica tipologia di intervento agevolativo.

b) per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, i requisiti di ammissibilità devono essere attestati mediante presentazione di specifica documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 3 comma 4: << *le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri* >>.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁵⁷.

- **Documentazione a corredo della domanda (Par. 4.3 delle linee guida)**

Relativamente alla documentazione che deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda di ammissione al beneficio a pena di non ammissibilità (ad esempio la documentazione economica: bilanci, dichiarazione dei redditi, situazione economico-patrimoniale, ecc), si specifica che per i documenti non redatti in lingua italiana è necessario allegare tali documenti

⁵⁶In analogia al D.Lgs. 163/2006, art. 38 comma 5

⁵⁷http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 445/2000.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁵⁸.

DICHIARAZIONE CONTROLLO CUMULO (par. 3.6)

L'impresa richiedente DICHIARA:

- di non avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento;
- di avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando:

Ente concedente	Fonte di finanziamento	Provvedimento di concessione	Importo concesso	Descrizione costi finanziati	Importo costi finanziati

⁵⁸http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI⁵⁹

Io sottoscritto/alegale rappresentante
dell'impresa.....con sede
in....., via.....,
n.....P.I./C.F.....
nato/a a.....
il con residenza in
Via.....C.A.P.....Provincia.....Stato.....
In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è
richiesta).....

.....
valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARO

che nei confronti del sottoscritto **nei dieci anni antecedenti** alla data di pubblicazione del
bando:

⁵⁹ Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).

- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione), ovvero non è stato emesso **provvedimento sanzionatorio** per violazioni gravi ed illeciti definitivamente accertati: in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

- sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)
 -
 -
 -

- (*per il cittadino UE o extra UE*) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione ⁶⁰
 -
 -
 -

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

Firma

⁶⁰ Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.

Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il/la sottoscritto/a Legale
rappresentante dell'impresa.....con sede in
....., via....., n. P.I. / C.F.
.....nato/a.....
...il.....residente in....., via
.....in relazione a (specificare il bando per cui la
dichiarazione è richiesta)

.....
..... pienamente consapevole che in caso di
mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale
rappresentante dell'impresa con sede in, via, n. P.I. / C.F. ai fini della
valutazione della propria idoneità tecnico professionale,

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

....., lì

Il legale rappresentante dell'impresa

Firma

.....

TABELLA DELLE PREMIALITÀ

Alle proposte progettuali che superano il punteggio minimo sufficiente in sede di valutazione possono essere attribuiti ulteriori punteggi derivanti dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti di premialità.

Tali requisiti rispondono al dettato dell'art.5-quinquies della L.R. 35/2000 e quindi sono finalizzati a premiare i progetti di imprese particolarmente attente ai temi della tutela del lavoro, della sostenibilità e tracciabilità della fornitura.

In base alla natura del bando (tipologia di investimenti, destinatari) è possibile applicare alcuni dei seguenti criteri, fermo restando la necessità di applicarne almeno uno per ognuna delle seguenti categorie: sostenibilità, articolata in ambiente e tracciabilità e responsabilità sociale; tutela del lavoro, articolata in pari opportunità uomo/donna; salvaguardia dell'occupazione; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

	CRITERIO	INDICATORI	DOCUMENTAZIONE ALLEGARE	PROBANTE DA
SOSTENIBILITÀ	<p>Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto</p>	<p>Documentazione relativa all'investimento realizzato, certificati, perizie tecniche e simili attestanti ad esempio la riduzione del consumo di risorse ambientali, riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni in atmosfera, ecc.</p>	<p>Perizie tecniche, documenti anche redatti nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es. Dichiarazione Ambientale, piano di miglioramento, ecc.), contributi della singola impresa agli obiettivi di livello territoriale evidenziati nel Programma Ambientale di distretto (Attestazione EMAS sviluppato nei distretti), Dichiarazione Ambientale di Prodotto o modalità di comunicazione delle performance ambientali simili basate sulla metodologia LCA</p>	
	<p>Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto certificati</p>	<p>ISO 14001; adesione al Regolamento EMAS; certificazione di prodotto Ecolabel</p>	<p>Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda</p>	
	<p>Progetti di imprese che abbiano adottato strumenti di responsabilità sociale</p>	<p>Altri strumenti equivalenti</p>	<p>Attestazione di un organismo di certificazione/revisione oppure Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali</p>	
TUTELA DEL LAVORO	<p>Progetti di imprese a titolarità femminile⁶¹</p>	<p>Certificazione SA8000; Certificazione AA1000 Assurance Standard Bilancio di sostenibilità asseverato alle Linee Guida internazionali GRI; Bilancio sociale asseverato alle Linee Guida GBS; altri strumenti di gestione equivalenti, comprese le Linee Guida ISO26000, e utilizzo di indicatori di responsabilità sociale riconosciuti ufficialmente a livello regionale e/o nazionale</p>	<p>Certificato conseguito in data precedente alla richiesta dell'aiuto; Bilancio di sostenibilità pubblicato in data precedente alla richiesta dell'aiuto; Attestazione di un organismo di certificazione/revisione sul rispetto di Standard o linee guida di riferimento oppure Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali</p>	
<p>PARI OPPORTUNITÀ</p>	<p>Titolarità o compagine sociale</p>	<p>Visura camerale (d'ufficio)</p>		

⁶¹ Cfr L.R. n. 35/2000, artt. 5 vices bis e 5 vices ter

	A UOMO/ DONN A	Progetti di imprese che hanno realizzato nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda	Realizzazione di azioni positive come definite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006 ⁶²	Documentazione aziendale di quanto realizzato (es. delibere CdA, accordi sindacali, realizzazione corsi di formazione ad hoc)
	SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE	Progetti di imprese costituite da giovani ⁶³	Titolarità o compagine sociale	Visura camerale (d'ufficio)
	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità inclusa la mobilità in deroga ⁶⁴ presenti nell'organico al momento della presentazione della domanda	Contratti di assunzione	Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali
		Progetti di imprese che realizzano interventi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre i termini di legge	Sistema di gestione certificato ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 oppure Imprese che (nell'ultimo anno solare utile) abbiano ottenuto dall'INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'art. 24 del D.M. 12-12-2000 e ss.mm.ii.	Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda oppure Provvedimento di accoglimento dello sconto tariffario inviato dall'INAIL all'impresa via PEC.

⁶² Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006

⁶³ Cfr L.R. n. 35/2000, art. 5 novies decies

⁶⁴ DGR n. 831 del 03-10-2011.

Istruzioni per la presentazione della domanda

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente *on line*, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

Tali credenziali dovranno essere richieste dal legale rappresentante del soggetto proponente, all'indirizzo <http://.....> - compilando l'apposita scheda disponibile *on line* - e verranno rilasciate a partire dalle ore del giorno di apertura del bando sino alle ore del giorno antecedente la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di aiuto.

Nella richiesta di accesso, il legale rappresentante dovrà fornire i propri dati anagrafici e quelli della società allegando (*upload*), in formato elettronico pdf, i seguenti documenti:

1. carta d'identità;
2. codice fiscale;
3. copia dell'atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale e autodichiarazione di conformità all'originale.

In caso di delega alla rappresentanza legale del soggetto proponente andranno allegati anche:

1. carta d'identità del procuratore;
2. codice fiscale del procuratore;
3. copia dell'atto di procura e autodichiarazione di conformità all'originale da parte del procuratore.

Verificata la correttezza formale della richiesta e degli allegati, le credenziali d'accesso saranno inviate direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal soggetto nella richiesta di rilascio.

N.B. Le istruzioni per la presentazione della domanda saranno predisposte dal settore che approva il bando secondo la piattaforma informatica e le indicazioni fornite dal soggetto gestore.

SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DEL BANDO

FASE	TERMINI	NOTE
Richiesta chiavi d'accesso	Dalla data successiva alla pubblicazione sul BURT alle oredel	
Compilazione e preaccantonamento domanda di aiuto	Dalla data di rilascio delle chiavi d'accesso fino alla data di invio	Una volta compilata la domanda può essere scaricata nella forma di un file in formato .pdf per apporre la firma digitale del richiedente
Istruttoria	Dal al	Novanta giorni dalla data di chiusura del bando, oppure fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l'entità delle risorse lo richiedano
Pubblicazione esito istruttoria/graduatoria	Entro il	
Notifica ai beneficiari e invio della bozza di contratto	Entro giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria	
Firma del contratto	Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria	
Erogazione	Entro il	In base a quanto previsto dal bando
<i>Preammortamento</i>	<i>Entro il</i>	<i>In base a quanto previsto dal bando</i>
<i>Piano di rientro</i>	<i>Entro il</i>	<i>In base a quanto previsto dal bando</i>

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE

- domanda di aiuto compilata e firmata, completa di copia documento di identità in corso di validità
- scheda sintesi progetto e piano finanziario
- dichiarazione della dimensione aziendale
- scheda di rilevazione degli indicatori
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
- documentazione economica
- dichiarazione sugli aiuti illegali
- dichiarazione dei precedenti penali**
- scheda del merito di credito*
- dichiarazione di intenti alla costituzione di Rete-Contratto/RTI/ATS*
- atto notarile di aumento di capitale depositato presso il registro delle imprese della CCIAA*
- contabili bancarie attestanti il versamento effettuato in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato*
- statuto/atto costitutivo*
- documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità*
- dichiarazione sul "de minimis"*
- dichiarazione di impegno all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente (per l'impresa priva di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda)*
- documentazione attestante i requisiti dichiarati (per l'impresa straniera priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda)*
- eventuale altra documentazione prevista dal bando*

